

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37462-considerazioni-sul-parere-n-780-del-5-agosto-2014-del-c-g-a-sezione-consultiva-in-materia-di-diniego-di-compensi-per-incarichi-presso-la-regione-siciliana-e-gli-enti-dalla-stessa-controllati>

Autore: Leotta Ettore

**Considerazioni sul parere n. 780 del 5 agosto 2014 del
C.G.A. Sezione consultiva, in materia di diniego di
compensi per incarichi presso la Regione siciliana e gli enti
dalla stessa controllati**

Ettore Leotta¹

Considerazioni sul parere n. 780 del 5 agosto 2014 del C.G.A. Sezione consultiva, in materia di diniego di compensi per incarichi presso la Regione siciliana e gli enti dalla stessa controllati

//////////

La L.R. 9 maggio 2012, n. 26, recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”*, nell’introdurre, all’art. 11, specifiche *“Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa”*, al comma 24 dello stesso articolo ha disposto quanto segue:

“Ferma restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

Riscontrando la nota prot. 2487/Gab del 26 maggio 2014 dell’Assessore regionale delle infrastrutture e mobilità, con parere n. 780 del 5 agosto 2014 (n. affare 00727/2014) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto che il citato comma 24 dell’art. 11 della L.R. n. 26/2012 debba essere interpretato nel senso che:

- il divieto di corrispondere emolumenti di qualsiasi tipo (fatto salvo il rimborso spese) riguarda tutti indistintamente i soggetti cui siano conferiti incarichi da parte degli enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000, e non soltanto i soggetti titolari di cariche elettive;
- tra gli enti di cui all’art. 1 della citata L.R. n. 10/2000 deve essere ricompresa anche la Regione siciliana.

¹ Magistrato amministrativo in pensione, già Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione Siciliana

Il supremo organo consultivo è pervenuto a tali conclusioni, ritenendo che:

- nella parte iniziale del comma 24 dell'art. 11, con l'inciso "*Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente*", il Legislatore regionale ha voluto riferirsi alle incompatibilità previste soltanto "*nei confronti dei titolari di cariche elettive*";

- lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 sia ai titolari che ai non titolari di cariche elettive "*può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese o ad un gettone non superiore a 30 euro a seduta*" (così testualmente nel parere in esame).

Ad avviso di chi scrive, tale orientamento interpretativo - riportato nei suoi tratti essenziali – non può essere condiviso, per le seguenti ragioni:

a) Deve anzitutto evidenziarsi che nella prima parte della disposizione in commento, immediatamente dopo l'inciso relativo alle incompatibilità e prima del precetto riguardante il divieto di corrispondere emolumenti per qualsiasi incarico (ivi compresa la partecipazione ad organi collegiali), il Legislatore regionale ha introdotto l'inciso "*nei confronti dei titolari di cariche elettive*", preceduto e seguito da una virgola, all'evidente fine di individuare e circoscrivere gli esatti destinatari delle due proposizioni normative, da limitare a tale categoria di soggetti, mentre **non ha fatto alcun riferimento ai non titolari di cariche elettive.**

b) L'inciso iniziale, secondo cui sono fatte salve le "*incompatibilità previste dalla normativa vigente*", costituisce una vera e propria norma di chiusura del sistema, riferita a qualsiasi ipotesi di incompatibilità propria dei "*titolari di cariche elettive*". Trattasi, a ben vedere, di una prescrizione pleonastica, che non aggiunge nulla di nuovo al quadro normativo vigente, essendosi il Legislatore regionale limitato a ribadire che il regime delle incompatibilità introdotto da norme precedenti nei confronti di tali soggetti è rimasto immutato.

c) Quanto al secondo precetto, in base al quale è preclusa la percezione di emolumenti di qualsiasi natura per incarichi conferiti dagli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000, ivi compresa la partecipazione ad organi collegiali (fatto salvo il rimborso spese), anch'esso non può che essere riferito ai "*titolari di*

cariche elettive”, che costituiscono l’unica categoria di destinatari individuata dal Legislatore regionale.

d) La terza prescrizione riduce l’entità di *“eventuali gettoni di presenza”*, che *“non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”*, ma è chiaro che essa non è riferibile ai titolari di cariche elettive (contemplati nelle precedenti prescrizioni), tanto è vero che essa è separata dal restante testo del comma da un punto e virgola, e quindi risulta essere sicuramente autonoma.

Invece, con il parere in commento il C.G.A. sostiene con disinvoltura che per tutti i destinatari di incarichi, siano essi titolari o meno di cariche elettive, *“lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e cioè dalla Regione e dagli enti pubblici non economici sottoposti alla sua vigilanza e controllo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese o ad un gettone non superiore a 30 euro per seduta”*.

L’assunto del supremo organo consultivo è erroneo e fuorviante, in quanto la previsione di *“eventuali gettoni di presenza”*, che *“non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”*, non può essere riferita ai titolari di cariche elettive, poiché per costoro è stato introdotto un divieto generalizzato di percezione di compensi, divieto che non ammette deroghe di sorta, neppure in materia di gettoni di presenza.

Il C.G.A. ha fatto un uso improprio della congiunzione disgiuntiva “o” (non presente nella norma in esame e introdotta in maniera del tutto arbitraria), pervenendo all’assurda conclusione secondo cui i titolari di cariche elettive possono ottenere, in luogo del rimborso spese, un gettone non superiore a 30 euro per seduta.

Ma tale soluzione ermeneutica - utilizzata in maniera impropria e strumentale per accomunare nel divieto di percezione di compensi per incarichi anche i soggetti non titolari di cariche elettive - si pone in aperto contrasto con la lettera della disposizione in esame, contravvenendo al principio cardine in materia di interpretazione (Cfr. art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.), secondo cui alla legge non può essere attribuito altro senso che *“quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse”*. Nel caso specifico, un punto e virgola non può essere sostituito con una congiunzione

disgiuntiva: esso non pone alternative, ma interrompe il discorso, che se non può essere riferito ai titolari di cariche elettive, evidentemente riguarda tutti gli altri soggetti diversi da questi.

In conclusione, l'unica opzione interpretativa, idonea ad eliminare ogni potenziale antinomia normativa, è quella secondo cui:

A- I soggetti titolari di cariche elettive non possono percepire alcun compenso, neanche per la partecipazione ad organi collegiali, fatto salvo unicamente l'eventuale rimborso spese.

B - I soggetti non titolari di cariche elettive, componenti di organi collegiali, possono essere beneficiari di eventuali gettoni di presenza, di importo non superiore ad euro 30 per seduta.

C – L'intero comma in commento nulla dice circa gli eventuali compensi - diversi dai gettoni di presenza - spettanti ai soggetti non titolari di cariche elettive, destinatari di incarichi conferiti dagli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000. Nel silenzio della norma e non rinvenendosi un divieto generalizzato nei loro confronti (come viceversa è avvenuto con il comma 36 dello stesso art. 11 della L.R. n. 26/2012, che ha espressamente escluso ogni compenso per coloro che partecipano alla Commissione regionale per l'impiego), tali soggetti hanno titolo a percepire gli emolumenti di loro spettanza, dal momento che la disposizione che ne contempla l'esclusione è chiaramente limitata ai *“titolari di cariche elettive”*.

La suddetta opzione interpretativa è peraltro coerente con il principio costituzionale di cui all'art. 36, comma 1, Costituzione, in base al quale il lavoratore *“ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”*, di modo che, **in assenza di uno specifico espresso divieto, che nella specie manca, i soggetti non titolari di cariche elettive hanno titolo a conseguire gli emolumenti per l'attività lavorativa svolta.** Peraltro, non è superfluo ricordare che, tra più soluzioni possibili, l'interprete deve sempre privilegiare quella che risulta essere conforme ai principi costituzionali.

Di recente, con nota del 21 settembre 2015 prot. n. 50305 il Ragioniere Generale della Regione siciliana, richiamato il parere del C.G.A. in commento, ha invitato tutti i soggetti che corrispondono compensi connessi allo

svolgimento di incarichi a sospendere immediatamente qualsiasi erogazione e ad attivare le procedure necessarie per recuperare tutti gli emolumenti relativi alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 26/2012. Ciò in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2012, sarebbe stata introdotta la regola generalizzata della gratuità degli incarichi di qualsiasi natura, che così assumerebbero carattere onorifico.

A parere di chi scrive, la posizione assunta dall'Amministrazione regionale non può essere condivisa, per le considerazioni sviluppate in precedenza, e necessita di una coraggiosa revisione, in quanto, a prescindere dall'autorevolezza dell'organo consultivo che ha espresso il parere, ciò che conta è il dettato normativo, al quale la stessa Amministrazione in ogni caso è tenuta ad adeguare il proprio operato. Ciò anche al fine di non esporre tutti gli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 ad un contenzioso di notevole portata, dall'esito infausto nei loro confronti.

Un eventuale intervento legislativo di interpretazione autentica della normativa in discussione non aggiungerebbe nulla di nuovo ad una lettura attenta e puntuale del vigente quadro normativo, il cui contenuto precettivo non necessita di alcuna modifica o integrazione.

A seguire il testo del parere del C.G.A. in commento

Numero 00780/2014 e data 05/08/2014



REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

Adunanza di Sezione del 17 giugno 2014

NUMERO AFFARE 00727/2014

OGGETTO: Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità .

Quesito relativo all'applicabilità del comma 24 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ai componenti della Commissione regionale dei lavori pubblici con riguardo alla determinazione della misura dei relativi compensi.

LA SEZIONE

Vista la nota del 26 maggio 2014, prot. n. 2487/Gab., dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, con la quale vien chiesto un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Giovanni Lo Bue;

Premesso:

1. Con nota del 26 maggio 2014, prot. n. 2487/Gab., l'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha richiesto un parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine all'applicabilità del comma 24 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ai componenti della Commissione regionale dei lavori pubblici, organo tecnico-consultivo della Regione, istituita con l'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, novellato dall'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. La detta Commissione rende pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria.

L'Assessore premette che con D.A. n. 3548 del 16 dicembre 2011 sono stati ridotti del cinque per cento i compensi per i componenti esterni ed interni della Commissione regionale dei LL.PP. in attuazione di quanto disposto al comma 21 dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, risultando in tal modo determinato il gettone di presenza nella misura di Euro 237,00 per i componenti esterni ed interni e di Euro 95,00 per il segretario, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovute, nella misura stabilita per i dirigenti della Regione siciliana.

Rappresenta, inoltre, che in seguito alla successiva entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, con riguardo, in particolare, al comma 24 dell'art. 11 della stessa legge, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha comunicato all'Assessore pro tempore che *“in applicazione ed a far data dall'entrata in vigore della predetta legge, i gettoni di presenza per i componenti della Commissione in oggetto sono stabiliti nella misura pari a 30 euro per ogni seduta”*.

Orbene, il comma 24 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 così dispone: *“Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.”*

La disposizione riportata richiama l'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che così recita: *“Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione ...”*.

In relazione a quanto premesso, i dubbi esegetici espressi dall'Assessore ai fini di una corretta applicazione del comma 24 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, attengono ai seguenti profili:

A) se il legislatore abbia voluto esclusivamente riferirsi ai titolari di cariche elettive per gli incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

B) se la norma possa essere interpretata nel senso di ricomprendere complessivamente qualsiasi incarico, nei termini ivi indicati, conferito da parte degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, anche a soggetti non titolari di cariche elettive;

C) se, nell'ipotesi di cui sub B), la norma debba trovare applicazione nei confronti sia dell'Amministrazione regionale che degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo o debba riferirsi esclusivamente a questi ultimi.

2. Nel contesto della nota del 26 febbraio 2014, l'Assessore rappresenta l'urgenza di ottenere risposta ai superiori interrogativi, in quanto "la determinazione del gettone di presenza risulta indispensabile per la definizione del provvedimento di nomina dei componenti, il cui iter è attualmente in itinere".

Considerato:

3. In via preliminare, per una migliore comprensione degli interrogativi sottoposti al parere di questa Sezione, giova procedere ad una interpretazione letterale e logica del comma 24 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, individuandone la ratio legis, anche con riguardo al sistema normativo nel quale si inserisce.

Per l'espressione del parere richiesto, infatti, una interpretazione meramente letterale della disposizione in esame, basata sulla semplice connessione delle parole che la compongono, non sarebbe sufficiente a chiarirne la portata, dal momento che la presenza della virgola, prima dell'espressione "nei confronti dei titolari di cariche elettive", indurrebbe prima facie a ritenere riferita soltanto a costoro la limitazione ivi prevista dell'entità dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, con la conseguenza non ragionevole che, nell'ambito di una stessa commissione, i titolari di cariche elettive avrebbero diritto, essi soli, ad un gettone ridotto, mentre gli altri componenti della Commissione continuerebbero a percepire un gettone di gran lunga più cospicuo per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Deve, dunque, procedersi ad una interpretazione logica e sistematica della norma de qua, che abbia riguardo all'intenzione del legislatore, ai sensi di quanto previsto nell'art. 12 delle preleggi, individuandone la ratio anche alla stregua del sistema di norme in cui si inserisce.

In tal senso deve osservarsi che la legge regionale n. 26/2012, recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale*", contiene all'art. 11, come si legge in rubrica, "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa" e nell'ambito di tale articolo si inseriscono ben 158 commi, molti dei quali orientati, appunto, al contenimento della spesa (Cfr.: commi 10, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36...).

Orbene, dal comma 24 del citato articolo 11, riportato testualmente in premessa, si evince agevolmente quale sia la ratio della disposizione, orientata, appunto, ad un generale ridimensionamento della spesa pubblica ed in tal senso, infatti, essa dispone che “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute”, e precisa poi ulteriormente che “eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

Atteso che oggetto delle riduzioni dei compensi sono tutti gli incarichi conferiti dagli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000, è a questa disposizione che deve, pure, aversi riguardo. Essa così recita:

“Le disposizioni della presente legge disciplinano l’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine”, tra l’altro, “di ... razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale ...”.

4. Tanto premesso, passando all’esame degli specifici interrogativi formulati dall’Assessore, si osserva che, con riguardo al quesito sub A), non sembra che il legislatore regionale con la disposizione in esame abbia voluto riferirsi esclusivamente ai titolari di cariche elettive per gli incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale e dagli enti pubblici non economici di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000. Sembra piuttosto che l’espressione “nei confronti dei titolari di cariche elettive” sia inserita nel testo incidentalmente, a chiarimento della precedente espressione “Fermo restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente”, precisandosi in tal modo che non possono essere retribuiti gli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive in presenza di cause di incompatibilità previste dalla legge, dal momento che per i titolari di cariche elettive sono previste incompatibilità più stringenti che per altre categorie di soggetti ed il legislatore ha voluto rimarcarlo.

In altre parole, il legislatore, prima di dettare il comando generale e astratto che costituisce il reale contenuto dispositivo della norma, ha sentito l’esigenza di premettere che restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, puntualizzando subito dopo che si sta riferendo ai titolari di cariche elettive.

Deve ritenersi, dunque, che nell’incipit del comma 24 in esame il legislatore si sia limitato, con un’espressione incidentale, a far salve comunque tutte le incompatibilità che la vigente normativa prevede nei confronti dei titolari di cariche elettive, e ciò nulla toglie alla portata dell’espressione principale successiva che costituisce il fulcro della disposizione. L’espressione “Fermo restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente” e l’ulteriore precisazione “nei confronti dei titolari di cariche elettive” non interferisce, pertanto, con la successiva espressione realmente dispositiva e di carattere generale, ove si afferma che “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, e cioè dalla Regione e dagli enti pubblici non economici sottoposti alla sua vigilanza e controllo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese o ad un gettone non superiore a 30 euro per seduta. Disposizione che trova la sua ratio

nella superiore esigenza di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa entro i vincoli di finanza pubblica regionale, come ben chiarisce l'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000, richiamato nella norma in esame.

E che trattasi di norma a carattere generale rivolta a tutti gli incarichi in parola è confermato dal fatto che, laddove il legislatore ha voluto dettare disposizioni ancor più stringenti, lo ha disposto espressamente, come ad esempio nel comma 36 del medesimo art. 11 della L.r. n. 26 del 2012, nel quale ha ritenuto di precisare che *“a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ... dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego ... non discende alcun compenso ...”*

Conseguentemente, il carattere generale della norma esaminata non consente all'interprete di ritenere che il comando in essa contenuto possa riferirsi esclusivamente ai titolari di cariche elettive, dovendosi al contrario ritenere che siano soggetti al sacrificio economico ivi previsto tutti coloro che svolgono un qualsiasi incarico conferito dalla Regione o da enti pubblici non economici sottoposti alla sua vigilanza e controllo, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo.

Il primo quesito prospettato va riscontrato, pertanto, in senso negativo.

5. Conseguentemente, come può agevolmente desumersi dalla risposta al precedente quesito, l'ulteriore quesito sub B), con il quale vien chiesto se la norma in oggetto possa essere interpretata nel senso di ricomprendere complessivamente qualsiasi incarico, nei termini ivi indicati, conferito dagli enti di cui all'art. 1 della L.r. n. 10/2000, anche a soggetti non titolari di cariche elettive, deve riscontrarsi positivamente.

6. Con riguardo, infine, al quesito sub C), con il quale vien chiesto, laddove la norma in oggetto trovi applicazione anche a soggetti che non siano titolari di cariche elettive, se la stessa norma debba trovare altresì applicazione nei confronti sia dell'Amministrazione regionale, sia degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo, ovvero debba riferirsi esclusivamente a questi ultimi, si osserva che la risposta al quesito è data dal combinato disposto del comma 24 dell'art. 11 della L.r. n. 26/2012 e dall'art. 1 della L.r. n. 10/2000. Infatti il citato comma 24 ha riguardo a *“qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”* e tali enti sono: la Regione e gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della stessa.

La chiarezza del dato letterale, in questo caso, non sembra lasciare dubbi sul riferimento della norma in esame agli enti di cui all'art. 1 della L.r. n. 10/2000 e, dunque, gli enti ai quali si riferisce il comma 24 dell'art. 11 della L.r. n. 26 del 2012 sono la Regione e gli enti pubblici non economici sottoposti alla sua vigilanza e controllo.

Una diversa interpretazione che ipotizzasse un riferimento ai soli enti pubblici sottoposti al controllo della Regione con esclusione di quest'ultima, infatti, oltre ad andare contra legem, comporterebbe un irragionevole diversità di trattamento con tutti gli altri organi collegiali della Regione, non previsto dalle norme in esame. Si deve, quindi, privilegiare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Da quanto sopra deriva che le disposizioni di cui al comma 24 dell'art. 11 della L.r. n. 26/2012 si applicano anche alla Commissione regionale dei lavori

pubblici, come prospettato nella nota prot. 6492 del 18 novembre 2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, inviata all'Assessore. Nelle superiori considerazioni è il parere della Sezione.

P.Q.M.

Si esprime il parere richiesto nei sensi indicati in motivazione.

L'Estensore
Giovanni Lo Bue

Il Presidente
Claudio Zucchelli

Il Segretario
Giuseppe Chiofalo